

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 dicembre 2020, n. 180

**D. lgs. 214/2005 e s.m.i. – D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 – Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.**

**Prescrizione di applicazione delle misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Monopoli (BA)- Focolaio 6 - Zona indenne.**

L'anno 2020, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione della il responsabile della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

**Premesso** che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

**Visto** l'art. 17 del Reg. UE 2016/2031 che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione*";

**Visto** il D.lgs. 214 del 19/08/05 s.m.i. che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera g) dello stesso D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

**Vista** la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

**Vista** la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n. 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale in particolare riguardanti:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.

**Vista** la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.

**Vista** la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

**Vista** la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n° 39 del 30/03/2017).

**Vista** la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*” (BURP n° 110/2017).

**Vista** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*”, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

**Visto** l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.

**Visto** l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “... *la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*”.

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e s.m.i, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

**Considerato** che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sono in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della zona contenimento.

**Considerato** che il precitato nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che richiedono la definizione di nuove procedure in luogo di quelle previste dal DM n. 4999/2018 e dalla DGR n.548/2020.

**Vista** la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all’applicazione del Regolamento per il 2020.

**Visto** il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione ha consentito alla Regione Puglia di derogare all’applicazione del regolamento concludendo la campagna di monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 senza applicare il metodo statistico RIBESS.

**Preso** atto della DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure per impedire l’introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020:

- “Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subsp. pauca* ST53”;
- “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subsp. pauca* ST53”.

**Vista** la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

**Viste** le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano “... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...”.

**Vista** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

**Vista** la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato

**Vista** la sentenza n. 10188 del 19/04/2017 del TAR Lazio, che ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente in merito all'applicazione delle misure di eradicazione delle piante presenti nel raggio di metri 100 da quelle infette, stabilendo espressamente che la “Corte di Giustizia europea con sentenza del 9 giugno 2016 ne ha affermato la validità e conformità al diritto europeo, quale presupposto legittimante l'adozione dei provvedimenti nazionali e regionali oggetto della presente impugnativa, mediante una corretta applicazione sia del principio di precauzione, anche in presenza di incertezze scientifiche sull'origine e l'evoluzione patogena fitosanitaria, che del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria”.

**Vista** la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.

**Considerato** che - nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito all'attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020, richiamato l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

**Considerato** che in attuazione della DGR 548/2020 per tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., è stato effettuato il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt di tutta la superficie della Piana individuata dal PPTR, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.

**Preso atto** che in applicazione del Regolamento UE 2020/1201, a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

**Vista** la nota SELGE 430/2020 del 24/11/2020 (pubblicata sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* sui campioni

vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°2 piante infette di olivo, site in agro di Monopoli.

**Preso atto** dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella "zona indenne" di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 179/2020.

**Visto** il comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 che prevede che " *L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato*".

**Considerato** che in "zona indenne" si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che prevede " *1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:*

- a) le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;*
- b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;*
- c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;*
- d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;*
- e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.*

**Visto** il comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che prevede: " *3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

- a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV ed è confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;*
- b) le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.*

**Considerato** che tale focolaio è sito in zona indenne e nel territorio della Piana degli ulivi monumentali, l'Osservatorio ha effettuato con l'ausilio di Agenti fitosanitari ARIF, accurate ispezioni di tutta l'area oltre il raggio di 50 m attorno alle piante infette, al fine di verificare l'entità del focolaio e la presenza di ulivi monumentali di interesse storico.

**Richiamato** il comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che dispone la rimozione immediata delle piante infette e delle piante specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante infette.

**Preso atto** che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi e che ai sensi sia della Decisione 2015/789/UE e s.m.i che del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

**Richiamata** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione "immediata" delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

**Richiamata** la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

*comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.*

*comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.*

**Visti** i dati catastali (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da InnovaPuglia S.p.a. riportati nella **tabella 1**, riguardanti le piante infette, rappresentati nell'**allegato A** e nell'**allegato D**, parti integranti del presente atto, contenente le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette ed i relativi proprietari.

**Vista** la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

**Vista** la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

**Visti** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i., che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite sia dalla Decisione 2015/789/UE e s.m.i. che dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione.

**Vista** la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni delle zone cuscinetto e contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.

**Rilevato** che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie, in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

**Per quanto sopra riportato**, dovendo dare immediato corso alle misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

1. **disporre** ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 2 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* site in agro di Monopoli**, elencate nella tabella 1 seguente e indicate nell'ortofoto (allegato A):

Tabella 1

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	P.LLA	PROPRIETARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
Monopoli	2	51	Annese Adriano	Olivo	990196	17,25363297	40,97008039	indenne	*
		368		Olivo	989091	17,25383006	40,97021443	indenne	*

2. **disporre**, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg (UE) 2020/1201, nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui alla tabella 1, **l'estirpazione di tutte:**

- b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
- c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
- d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
- e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

3. **stabilire** al proprietario/conducente a qualunque titolo del terreno, che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto i vettori non sono più presenti sulle chiome degli ulivi;

4. **disporre** che, nelle more della comunicazione della Commissione tecnica degli ulivi monumentali, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, non devono essere estirpati gli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;

5. **stabilire** che ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti, dovranno:

- **essere sottoposti** annualmente da ARIF ad ispezione e campionamento
- **essere sottoposti** annualmente dal proprietario/conducente a qualunque titolo del terreno, ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, in tutti i loro stadi

6. **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

- a) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conducenti interessati dalle estirpazioni;**
- b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- c) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

7. **disporre** l'estirpazione delle piante infette e delle piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, ad eccezione degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti, con le modalità e la tempistica di seguito definite;

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa* dettagliata nella tabella 1, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all'**allegato A**, parte integrante

del presente atto e delle piante di cui al punto 2 ubicate nelle particelle (riportate **nell'allegato D**) ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui al presente atto, site in agro di Monopoli, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;

- **di stabilire** che ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà procedere massimo nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - estirpare le piante infette di cui al punto 1 e le piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette ad eccezione degli ulivi monumentali classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, con le seguenti modalità:
      - ✓ taglio della chioma;
      - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
      - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e all'indirizzo mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) della sede operativa di Brindisi;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
    - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduuttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);

## B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente con mezzi propri ad estirpare le piante infette evidenziate nell'ortofoto di cui **all'allegato A** parte integrante del presente atto, e le piante di cui al punto 2 ricadenti nella propria particella o in quelle ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui **all'allegato D**, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, dovrà:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando

- e trasmettendo il modello di cui all'allegato B (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) ), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni;
- comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere massimo dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - estirpare a propria cura e spese le piante, con le seguenti modalità:
    - ✓ taglio della chioma;
    - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
    - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
  - **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa* di cui alla tabella 1 e delle piante di cui al punto 2, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);
  - **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette indicate nella tabella 1 e delle piante di cui al punto 2 entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle suddette piante .

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) .

**VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**ADEMPIMENTI CONTABILI****Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs 118/2011 e s.m.i**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

**Vista** la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

**Vista** la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

**Vista** la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

**DETERMINA DI**

- **approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

1. **disporre** ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 2 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* site in agro di Monopoli**, elencate nella tabella 1 seguente e indicate nell'ortofoto (allegato A):

Tabella 1

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	P.LLA	PROPRIETARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
Monopoli	2	51	Annese Adriano	Olivo	990196	17,25363297	40,97008039	indenne	*
		368		Olivo	989091	17,25383006	40,97021443	indenne	*

8. **disporre**, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg (UE) 2020/1201, nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui alla tabella 1, **l'estirpazione di tutte:**

- b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
- c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
- d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
- e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

9. **stabilire** al proprietario/conducente a qualunque titolo del terreno, che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto i vettori non sono più presenti sulle chiome degli ulivi;

10. **disporre** che, nelle more della comunicazione della Commissione tecnica degli ulivi monumentali, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, non devono essere estirpati gli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;

11. **stabilire** che ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti, dovranno:

- **essere sottoposti** annualmente da ARIF ad ispezione e campionamento
- **essere sottoposti** annualmente dal proprietario/conducente a qualunque titolo del terreno, ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, in tutti i loro stadi

12. **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

- a) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conducenti interessati dalle estirpazioni;**
- b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- c) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

13. **disporre** l'estirpazione delle piante infette e delle piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, ad eccezione degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti, con le modalità e la tempistica di seguito definite;

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa* dettagliata nella tabella 1, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all'**allegato A**, parte integrante

del presente atto e delle piante di cui al punto 2 ubicate nelle particelle (riportate **nell'allegato D**) ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui al presente atto, site in agro di Monopoli, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;

- **di stabilire** che ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà procedere massimo nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - estirpare le piante infette di cui al punto 1 e le piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette ad eccezione degli ulivi monumentali classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, con le seguenti modalità:
      - ✓ taglio della chioma;
      - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
      - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e all'indirizzo mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) della sede operativa di Brindisi;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
    - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduuttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);

## B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente con mezzi propri ad estirpare le piante infette evidenziate nell'ortofoto di cui **all'allegato A** parte integrante del presente atto, e le piante di cui al punto 2 ricadenti nella propria particella o in quelle ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui **all'allegato D**, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, dovrà:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando

- e trasmettendo il modello di cui all'allegato B (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) ), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni;
- comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere massimo dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - estirpare a propria cura e spese le piante, con le seguenti modalità:
    - ✓ taglio della chioma;
    - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
    - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
  - **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa* di cui alla tabella 1 e delle piante di cui al punto 2, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);
  - **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette indicate nella tabella 1 e delle piante di cui al punto 2 entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle suddette piante .

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) .
- di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- di dare atto che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 15 (quindici) facciate e dall'allegato **A, B e C**, composti da n. 2 (due) facciate e **D**, composto da n.1 pagina, sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Funzionario P.O Delegato  
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione  
(Dott. Luigi Trotta)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

**SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

---

**ALLEGATO A alla DDS n. 180 del 14/12/2020**

**Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto  
da n. 1 ortofoto  
Il Dirigente Vicario di Sezione  
(dott. Luigi Trotta)**

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 18:23:59



**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine  
Il Dirigente Vicario della Sezione

**Dott. Luigi Trotta**

Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 18:24:58

ARIF

VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI

[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI

[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI

[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA  
DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_  
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome \_\_\_\_\_
  - nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - Codice fiscale \_\_\_\_\_
  - residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - codice IBAN \_\_\_\_\_

(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

Sede operativa di Brindisi Via Torpisanana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) PEC: [osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it)

**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine  
Il Dirigente Vicario della Sezione  
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

## DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine  
Il Dirigente Vicario della Sezione

**Dott. Luigi Trotta**

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 18:25:14

Agenzia regionale attività irrigue e forestali  
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

p.c. REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS**

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Con la presente il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....Codice Fiscale.....in qualità di ..... (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_  
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

## DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

**Allegato D**  
 Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina  
 Il Dirigente Vicario della Sezione  
 Dott. Luigi Trotta

Firmato da: Luigi Trotta  
 Organizzazione: REGIONE PUGLIA/60017210727  
 Data: 14/12/2020 18:25:30

PARTICELLE CON PIANTE RICADENTI IN TUTTO O IN PARTE NEL RAGGIO DI 50 m ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE DI CUI AL PRESENTE ATTO DIRIGENZIALE			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO
Monopoli	2	368	ANNESE ADRIANO
		51	
Monopoli	2	448	•DILEO GIUSEPPE •DILEO MADIA •DILEO VINCENZO
		44	
Monopoli	2	33	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
		53	
Monopoli	2	52	BENEDETTI DOMENICO
Polignano a Mare	33	67	DE GAETANO VITO
		57	
Polignano a Mare	39	135	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
		157	